

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI - Presidente - Sent. n. sez. 601/2026

MARIA DANIELA BORSELLINO CC - 29/04/2026

DANIELA CALAFIORE - Relatore - R.G.N. 6938/2026

VINCENZO PEZZELLA

MARIA TERESA ARENA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del TRIBUNALE di Roma

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice del Tribunale di Roma, delegato dal Presidente del medesimo Tribunale, ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto con cui lo stesso giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da

Il giudice ha rilevato che, secondo il consolidato e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'incertezza sull'identità dell'istante consegue il legittimo rigetto della domanda. Ha quindi osservato che la circostanza, dedotta dal difensore, secondo cui la richiesta traeva origine da una convalida di arresto e che era stato compiutamente identificato mediante rilievi dattiloscopici – avendo smarrito i documenti di identità, come attestato dalla documentazione prodotta relativa all'appartenenza al nucleo familiare e dalla denuncia di smarrimento presentata dalla madre, essendo egli all'epoca minorenne – non era idonea a incidere sulla decisione. Ciò, in quanto l'identificazione da parte della direzione dell'istituto penitenziario era avvenuta esclusivamente sulla base delle



impronte digitali, con la conseguente attribuzione del Codice Unico Identificativo (CUI).

2. Avverso tale ordinanza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'avv. [REDACTED] quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv. [REDACTED] affidandolo a un unico motivo, riportato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge, in riferimento agli artt. 74 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nonché all'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, per avere il giudice ritenuto erroneamente necessaria, ai fini della validità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'allegazione della copia di un documento di identità.

Ha premesso di avere proposto opposizione avverso il provvedimento originario che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per mancata allegazione del documento di identità e ha sostenuto che, nel caso di soggetto detenuto, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non richiedesse né l'autenticazione della sottoscrizione né la produzione di un documento di identità, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'istanza. Ha, inoltre, evidenziato che, in sede di opposizione, era stata prodotta idonea documentazione alternativa, atta a sopperire allo smarrimento dei documenti di identità, comprensiva della prova dell'appartenenza al nucleo familiare e della denuncia di smarrimento effettuata dalla madre.

Secondo la prospettazione difensiva, pertanto, la fattispecie concreta era stata erroneamente assimilata a quelle, richiamate dalla giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato, caratterizzate da una effettiva incertezza sull'identità dell'istante.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, hanno invece chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, eccependo il Ministero anche il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va ricordato che il ricorso per cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso in esame, da un avvocato iscritto all'albo



speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (in senso conforme, Cass., Sez. U, n. 40517 del 28 aprile 2016, Rv. 267627; Sez. 1, n. 17491 del 2024).

2. Il ricorso è fondato.

3. Il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato motivato, sia in sede di esame dell'originaria istanza sia in sede di opposizione, con riferimento all'incertezza delle generalità del richiedente, determinata dalla mancata produzione di un documento di identità idoneo a comprovare la coincidenza tra il soggetto istante e le generalità dichiarate. In tale prospettiva, il giudice dell'opposizione ha richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui è legittimo il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando sussista incertezza circa l'identità anagrafica del richiedente, atteso che tale circostanza impedisce la verifica dei presupposti per l'accesso al beneficio (Sez. 4, n. 38009 del 9 giugno 2023, Rv. 284957).

4. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affrontato il tema della necessaria identificazione del soggetto che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4.1. In particolare, la recente pronuncia di Sez. 4, n. 12022 del 2026, dopo aver richiamato le disposizioni rilevanti del d.P.R. n. 115 del 2002, ha esaminato la giurisprudenza formatasi in materia, con specifico riferimento alla posizione di soggetti extracomunitari talvolta identificati unicamente mediante Codice Unico Identificativo (CUI), in assenza di documenti di identità.

È stato affermato che l'ammissione al beneficio può essere legittimamente negata quando non vi sia certezza sui dati anagrafici del richiedente (Sez. 4, n. 22912 del 24 marzo 2004, Rv. 228789-01), qualora sussistano fondati motivi per ritenere inesatte le generalità indicate nell'autocertificazione, poiché l'incertezza sull'identità dell'istante impedisce l'effettuazione delle verifiche previste dagli artt. 96, commi secondo e terzo, e 98, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nello stesso solco si collocano le pronunce di questa Sezione n. 11792 del 10 febbraio 2009, Rv. 243204-01, in cui l'incertezza derivava dalla presenza di diversi precedenti dattiloscopici e da dichiarazioni mendaci sul domicilio, n. 58397 del 17 ottobre 2018, Rv. 274954-01, relativa alla mancata conferma della nazionalità dichiarata, e n. 38009 del 9 giugno 2023, Rv. 284957-01, nella quale l'identificazione del richiedente era avvenuta esclusivamente tramite rilievi dattiloscopici con attribuzione del codice CUI.

4.2. Deve, pertanto, condividersi il principio secondo cui la necessità che il soggetto richiedente il patrocinio a spese dello Stato sia identificabile con certezza



è strettamente connessa al contenuto dell'istanza disciplinato dall'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tanto l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare, richiesta dall'art. 79, comma 1, lett. b), quanto la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti reddituali presuppongono, infatti, la certezza dell'identità anagrafica del soggetto cui tali dati si riferiscono. Solo in presenza di dati anagrafici verificabili possono, del resto, essere efficacemente svolti gli accertamenti demandati all'autorità giudiziaria e, su sua richiesta, alla Guardia di Finanza nella fase preventiva, nonché agli uffici finanziari nella fase successiva all'eventuale ammissione al beneficio.

4.3. Non è dunque in discussione il potere di autocertificazione dell'imputato cittadino straniero che, ai sensi degli artt. 78, 79 e 94, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, presenti istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, bensì la circostanza che tale autocertificazione provenga da un soggetto non identificato con certezza nelle proprie generalità.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato, pur essendo finalizzata a garantire il diritto di difesa dei soggetti non abbienti mediante l'intervento finanziario dell'Erario, non può prescindere dalla concreta possibilità di effettuare gli accertamenti reddituali, che postulano la riferibilità dei dati a un soggetto anagraficamente individuabile. In ipotesi di assoluta incertezza sulle generalità della persona istante, tali verifiche risulterebbero, di fatto, ineseguibili, indipendentemente dalla cittadinanza dell'interessato.

5. Ne consegue che, qualora il giudice ritenga, sulla base di indici oggettivamente significativi e con adeguata motivazione, che le generalità dichiarate non siano certe, può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 79, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Deve, peraltro, precisarsi che l'identità anagrafica è concettualmente distinta dall'identità fisica e che, pertanto, non assume rilievo decisivo la sola identificazione mediante Codice Unico Identificativo (CUI).

Quest'ultimo, attribuito tramite il sistema di riconoscimento dattiloscopico del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, consente la sicura riferibilità di un procedimento a una determinata persona, ma attesta esclusivamente l'identità fisica del soggetto e non anche la sua identità anagrafica.

6. Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'istanza sul rilievo che il richiedente non aveva dimostrato la propria identità mediante un documento idoneo, ma ciò senza procedere all'esame della documentazione prodotta a tal fine. L'istante, cittadino bosniaco, aveva infatti dichiarato sin dalla presentazione dell'istanza di aver smarrito il documento di identità in età minorile,



come risultava dalla denuncia sporta dalla madre presso i Carabinieri e allegata agli atti, nonché di aver richiesto il rilascio di un titolo di soggiorno, per il quale era stato convocato dalla competente Questura.

7. La questione posta con il ricorso, va osservato, non mira a mettere in discussione il principio della necessaria identificazione del richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Piuttosto, ciò che correttamente viene evidenziata è l'elusione da parte del giudice dell'obbligo di svolgere l'attività giurisdizionale di accertamento dei presupposti del diritto invocato, che costituisce tratto tipico ed essenziale della giurisdizione.

L'ordinanza di inammissibilità, che ha del tutto omissso di accertare l'effettiva impossibilità di documentare l'identità del richiedente mediante gli atti prodotti, risulta pertanto viziata per violazione delle disposizioni applicabili al caso concreto. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Roma per il seguito di competenza, ivi compresa la disamina della questione relativa alla legittimazione passiva del Ministero della giustizia, ribadita anche in questa sede dal medesimo Ministero.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al presidente del tribunale di Roma, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità

Così è deciso, 29/04/2026

Il Consigliere est.

DANIELA CALAFIORE

Il Presidente

ANDREA MONTAGNI

